

Tratto da



risposta n. 1/d

1/d. Intendiamo organizzare una raccolta fondi: come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA (Autore: Nevio Meneguz, CSV Belluno)

La raccolta pubblica di fondi è sempre più considerata uno strumento importante di sostegno per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Qualora vengano programmate delle raccolte fondi, le associazioni devono tenere sotto controllo principalmente due aspetti: da una parte gli adempimenti da porre in essere operativamente; dall'altra parte le agevolazioni che il Fisco accorda alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di raccolta fondi.

Aspetti operativi

Le raccolte occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici, in occasione di giornate di sensibilizzazione su temi specifici, o in occasione di feste paesane, feste del patrono o feste del volontariato locale, e possono contemplare diverse attività: offerta di doni (azalee, uova di pasqua, gadgets, arance, ecc.); vendita di torte, bamboline e simili; organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza; anche solo la diffusione di volantini e depliant inerenti l'attività associativa.

Le diverse modalità con cui si effettuano le raccolte fondi sono importanti, perché a seconda delle diverse tipologie, diversi saranno gli adempimenti da porre in essere. Di seguito, a titolo di esempio, le prescrizioni per alcune delle fattispecie più comuni.

Innanzitutto qualora la raccolta di fondi preveda l'occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l'associazione interessata dovrà chiederne opportuna autorizzazione all'Ente proprietario (Comune, Provincia) e pagare gli eventuali costi legati all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (Tosap/Cosap, spese di sopralluogo e istruttoria, ecc).

Per la promozione dell'iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l'affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione.

È importante tener conto del fatto che per i tributi locali (tassa sull'occupazione suolo pubblico, affissioni) la regolamentazione è contenuta nei singoli regolamenti comunali, a cui sarà necessario e utile fare riferimento.

Qualora la raccolta fondi preveda la somministrazione di alimenti e bevande, sarà necessario chiedere le opportune autorizzazioni al Comune territorialmente competente, avere l'autorizzazione e i requisiti necessari per la vendita di prodotti (per esempio l'iscrizione al REC), e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Qualora si preveda la realizzazione di spettacoli (magari con diffusione di musica o comunque di opere protette dal diritto di autore), le organizzazioni di volontariato dovranno rivolgersi all'agenzia SIAE competente per territorio per definire i passi da compiere e istituire le pratiche conseguenti.

Nel caso, inoltre, le organizzazioni di volontariato prevedano di raccogliere fondi realizzando occasionalmente lotterie, pesche di beneficenza e tombole, si ricorda che l'art. 24 del D.Lgs. 460/97 ha inserito le Onlus (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali) tra gli enti morali cui i Comuni possono rilasciare le relative autorizzazioni. Sarà pertanto necessario rivolgersi al Comune territorialmente competente per l'istruzione della pratica.

Aspetti fiscali

Sotto il profilo fiscale, va ricordato prima di tutto che per ogni ente non commerciale il legislatore, con il D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2, riconosce che non concorrono alla formazione del reddito e quindi non sono soggetti a tassazione i proventi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte

pubbliche. L'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR (come modificato dal D.Lgs. 460/97 art 2 comma 2) stabilisce infatti che i fondi raccolti dagli enti non commerciali (e quindi anche dalle organizzazioni di volontariato):

- a) non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- b) non sono soggetti ad IVA;
- c) sono esenti da ogni altro tributo.

Le agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono caratterizzate dal rispetto di alcuni elementi:

- deve trattarsi di attività svolte in modo occasionale;
 - deve avvenire in occasione di manifestazioni pubbliche e in particolare di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- È consentito anche che in tali occasioni gli enti offrano:
- beni di modico valore

• e/o servizi.

Come si può notare la norma risulta piuttosto vaga, prima di tutto perché non precisa che cosa si debba intendere per “occasionalità”. L’unico parametro di comparazione ad oggi presente consiste nell’identificare il concetto di occasionalità in due eventi all’anno, parametro introdotto per manifestazioni organizzate da associazioni sportive dilettantesche che godono di particolari agevolazioni. Questo parametro non può essere considerato tassativo ma può essere un punto di riferimento per escludere ad esempio con certezza raccolte fondi con cadenza mensile. Inoltre i beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore (la circolare ministeriale 12 maggio 1998 n 124/E ne specifica l’oggetto, ad esempio piante o frutti) mentre per quanto riguarda i servizi non sembrano essere previsti limiti particolari; in ogni caso si presume che fosse nelle intenzioni del legislatore riferire il limite di modico valore anche ai servizi eventualmente prestati.

Infine si ricorda che per trattarsi di raccolta fondi deve esserci la concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Un importante adempimento in capo alle organizzazioni di volontariato che organizzano raccolte fondi occasionali è previsto dall’art. 20, comma 2, D.P.R. 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che impone l’obbligo di “redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto [...] dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione [...]”. Tale rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (generalmente 10 anni, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 600/73).

Sarà cura dell’organizzazione di volontariato giustificare con idonea documentazione sia le entrate sia le uscite riferite alla raccolta pubblica di fondi.

Se nel corso di uno stesso esercizio sociale l’associazione organizza più raccolte di fondi, sarà necessario predisporre specifici rendiconti separati per ognuna di esse.

Ogni rendiconto specifico per le raccolte pubbliche di fondi andrà a completare il più generale rendiconto che la singola organizzazione di volontariato dovrà redigere annualmente.

Tali norme di riferimento per la raccolta fondi degli enti non commerciali trova un precedente (prima cioè del D.Lgs. 460/97) nella disciplina specifica delle organizzazioni di volontariato, ed in particolare nell’art. 5 della L. 266/91, che prevede tra le possibili risorse delle Odv iscritte le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, e stabilisce (all’art. 8 comma 4) che i proventi di tali attività non siano considerati “redditi imponibili ai fini IRPEG (ora IRES) e ILOR” e (art 8 comma 2) non debbano considerarsi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto cessioni di beni né prestazioni di servizi, sempre qualora sia documentato il loro impiego per i soli fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato.

Il Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali, in data 25/05/1995 ha emanato un Decreto con cui definisce in modo chiaro cosa si debba intendere con l’espressione “attività commerciali e produttive marginali”, prevedendo che si possano considerare tali:

- “a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ... verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.”

Come si può notare la lettera a) richiede, al pari dell’art. 143, comma 3 TUIR relativo agli enti non commerciali, l’occasionalità della vendita di beni in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o in occasione di campagne di sensibilizzazione al fine di raccogliere fondi per l’attività istituzionale dell’associazione, senza però indicare l’altro limite previsto dal TUIR, ovvero il modico valore dei beni. Si ritiene comunque che la norma introdotta per tutti gli enti non profit e successiva al D.M. 25/05/1995 debba valere come riferimento anche per le organizzazioni di volontariato, in quanto legge, fonte normativa cioè di livello superiore rispetto al decreto ministeriale. Per lo stesso motivo resta quindi anche obbligatoria la redazione per ogni raccolta fondi, anche se svolta da un’Odv, del rendiconto di cui all’art 20 comma 2 D.P.R. 600/73.

Solo marginalmente si ricorda che esistono delle norme fiscali, anche di recente emanazione, che prevedono la detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali verso gli enti del terzo settore (tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali).

Tali norme agevolative possono rappresentare un motivo di successo delle raccolte pubbliche di fondi, se opportunamente rese note ai potenziali erogatori di contributi, stimolando così una maggiore generosità in chi dona.

Tuttavia impongono (in particolare l’art. 14 del D.L. 35/2005, convertito con legge 80/2005) in capo alle organizzazioni di volontariato ulteriori, precisi, adempimenti sotto il profilo contabile (cfr quesito n. 23).

Associazioni di Volontariato e ONLUS, attività di raccolta fondi

Tra le attività di raccolta fondi che le associazioni di volontariato possono svolgere le vendite hanno un posto di prima grandezza.

Le attività di vendita svolte dalle associazioni di volontariato infatti, a determinate condizioni, sono decommercializzate e quindi non tassate.

Per tutti gli enti non commerciali e quindi anche per le associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir).

Per fruire di questa agevolazione la raccolta pubblica di fondi deve essere occasionale svolgersi in concomitanza con particolari ricorrenze (Natale, Pasqua, la fiera del paese etc) o con campagne di sensibilizzazione dell'associazione (la festa dell'associazione, la promozione di un progetto particolare, la giornata della donazione etc.).

A tutela della fede pubblica le singole attività di raccolta fondi devono essere documentate da un apposito rendiconto redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale da cui risultino le entrate e le uscite relative a ciascuna manifestazione corredato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto relativo alle attività di raccolta fondi è un adempimento ulteriore rispetto a rendiconto annuale dell'associazione approvato dall'assemblea.

Per le associazioni di volontariato iscritte al registro il ventaglio delle attività di vendita in regime agevolato si amplia ulteriormente. L'art.8 della legge 266/91 stabilisce infatti che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi qualora ne sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Il D.M. 25 maggio 1995 descrive le caratteristiche delle attività commerciali marginali che l'associazione può svolgere per finanziare la propria attività istituzionale.

Anche in questo caso sono contemplate varie tipologie di vendita e in particolare:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, (ora art. 148 comma 3) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ... verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Il tratto comune a tutte le fattispecie previste dal D.M. 25/05/95, è la non professionalità nell'esercizio di tali attività, lo svolgimento delle stesse attraverso le prestazioni dei volontari, senza una specifica organizzazione e la loro realizzazione per il conseguimento del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato.

Per alcune delle attività di vendita indicate è richiesto anche il requisito dell'occasionalità.

L'occasionalità non è definita in modo puntuale dalla normativa attraverso criteri descrittivi o numerici, ma comunque dev'essere il principio di orientamento per l'associazione per evitare la contestazione di commercialità di attività di raccolta fondi particolarmente frequenti.

Nella circolare 59/e dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2007 che affronta alcune tematiche rilevanti in materia di Onlus (e che quindi interessano anche le associazioni di volontariato in quanto Onlus di diritto) si richiama un'ulteriore criterio interpretativo sulle attività di raccolta fondi svolte dalle Onlus: la proporzionalità tra costi e ricavi delle attività di raccolta fondi. In particolare l'Agenzia delle entrate richiama l'attenzione sulla

necessità che sia i costi di gestione e amministrativi sia i costi dell'attività di raccolta fondi non siano maggiori delle somme che vengono effettivamente devolute al progetto o all'attività a cui la raccolta è finalizzata.

Anche questo aspetto dovrà essere evidenziato nel rendiconto relativo a costi e ricavi delle attività di raccolta fondi e che ne documenta l'impiego per la realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione.

Da: <http://info563702.wixsite.com/fondazione-albosag/associazioni-volontariato>